



I CODICI ATECO PER IL COSTRUTTORE-INSTALLATORE DI PISCINE

L'identificazione fiscale ed amministrativa della professione attraverso le classificazioni ISTAT

COSA SONO I CODICI ATECO E A COSA SERVONO

Si tratta di una combinazione alfa-numerica che identifica l'attività svolta. La tabella di classificazione. predisposta ed approvata dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), è l'elenco ufficiale e dettagliato di tutte le tipologie di attività professionali, commerciali, artigianali, e perfino no profit, ad oggi censite, suddivise prima per settori economici e poi per tipologia specifica. Parliamo di centinaia e centinaia di codici. Ogni singola attività/professione è tradotta da un codice, appunto, che per fini statistici, fiscali e contributivi, la identifica con precisione nel mondo economico al fine del suo corretto inquadramento. Ad ogni categoria di codici, infatti, corrispondono particolari e differenti trattamenti fiscali, contributivi, assistenziali, ed assicurativi. "Dimmi cosa fai, e ti dirò chi sei". Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per ciò che concerne il fisco, la contribuzione INPS-INAIL, ma anche la visibilità negli appalti sia pubblici che privati, è di fondamentale importanza aver dichiarato il CODICE ATECO corretto e congruo rispetto alla attività esercitata, in modo, ça va sans dire, di essere visti e trattati per ciò che realmente si è.

QUALI CODICI IDENTIFICANO IL SETTORE DELLA COSTRUZIONE/MANUTENZIONE DI PISCINE?

Dipende da cosa si fa. Il nostro sistema normativo differenzia la figura del **costruttore**, inteso come colui che crea l'oggetto o il prodotto, dall'**installatore**, inteso come colui che lo posiziona e lo mette in funzione, per arrivare, poi, al **manutentore**, inteso come colui che lo conserva in buono stato d'uso.

Chi costruisce crea, ma non necessariamente installa. Chi installa non necessariamente ha costruito. Chi conserva può non aver costruito nè installato. Nulla vieta, infine, che uno stesso soggetto si occupi di tutto.

Tralasciando per un momento la manutenzione, la differenza sostanziale, in termini amministrativi, è che COSTRUIRE viene definita attività "libera" (cioè senza necessità di particolari requisiti), mentre INSTALLA-RE, come sappiamo, richiede una certificazione professionale di competenza, secondo quanto previsto dal DM 37/08. Si tratta abbastanza



Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni è di fondamentale importanza aver dichiarato il CODICE ATECO corretto e congruo rispetto alla attività esercitata



HA 2 - 2020 © DIRITTI RISERVATI



semplicisticamente di due fasi distinte, o comunque da distinguere, del medesimo processo produttivo, destinate, nel nostro caso, alla realizzazione completa di una piscina.

Costruire una piscina (prestate attenzione ai termini) è un concetto molto diverso dalla mera installazione, quantomeno ai fini dell'inquadramento amministrativo. Quando si parla di "costruzioni", infatti, nell'ambito delle classificazioni ISTAT ci si riferisce principalmente all'edilizia in senso lato e generico, ovverosia a quel complesso di operazioni, prevalentemente a scopo edificatorio, riconducibili alle prestazioni del muratore o affine, destinate alla realizzazione di un'opera muraria o similare. Scendendo più nello specifico, poi, all'interno del settore delle COSTRU-ZIONI si trovano tutte quelle attività, definite SPECIALIZZATE, destinate cioè alla realizzazione di componenti di un edificio o di un immobile, nel quale può essere compreso il caso delle piscine. Si tratta appunto di determinate tipologie di opere, inserite per lo più in contesti edili che, per loro natura, esigono manodopera specificatamente qualificata o attrezzature particolari.

Attenzione, stiamo ancora parlando di costruzioni; specializzate, ma pur sempre costruzioni.

La costruzione di una piscina, quindi, deve intendersi come il vasto complesso di operazioni, anche propedeutiche e di preparazione, atte a realizzare una vasca. Parliamo, per

farla breve, di scavi e movimento terra, fondamenta in cemento e rivestimenti di fondale e pareti. Non necessariamente si parla anche di impianti, come vedremo più avanti. Ecco quindi che arriviamo all'attività censita e classificata nel seguente modo: "ALTRE ATTIVITÀ DI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE". Codice ATECO 43.99.09



COSTRUIRE viene definita attività "libera", mentre **INSTALLARE** richiede una certificazione professionale di competenza secondo quanto previsto dal DM 37/08

Questo codice raggruppa una serie di attività, fra cui, appunto, la "costruzione di piscine".

Come dicevamo, nel sistema amministrativo italiano delle Camere di Commercio l'attività di costruzione è considerata, in prima battuta, meramente edile. Cosa significa? Significa che viene esclusa l'ipotesi, salvo diversa ed espressa specifica dell'imprenditore, che nell'ambito della

costruzione della piscina vengano installati anche i relativi impianti di trattamento acqua. In poche parole, l'attività viene considerata **limitata** alla creazione della vasca. Allo stesso modo, chi dichiara di svolgere la costruzione di case viene identificato solo nella figura del muratore o dell'impresa edile, ma non anche nella figura, ad esempio, dell'elettricista o del serramentista.

Vi ricordate? Il D.M. 37/08 certifica i requisiti professionali a quelle imprese o ditte individuali svolgenti attività di installazione/manutenzione di impianti. Non costruttrici, ma installatrici di impianti.

Il processo di installazione, quindi, apparentemente integrato o implicito nella totalità della fase realizzativa. è nettamente distinto e differenziato per questioni di carattere "professionale" (la presenza dei requisiti professionali e tutto il corredo di procedure per i lavori a regola d'arte), e, dunque, differente anche dal punto di vista amministrativo.

Da qui, l'ISTAT ha identificato lo specifico processo nel seguente modo: "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER PISCINE (IN-CLUSA MANUTENZIONE E RIPARA-ZIONE)", Codice ATECO 43.22.04

Vale a dire che. secondo l'ISTAT. esistono imprese che possono occuparsi anche solo e semplicemente dell'installazione e manutenzione di impianti per piscine, senza provvedere alla fase realizzativa della vasca. E viceversa.

© DIRITTI RISERVATI HA 2 - 2020

ALLA FINE, QUALE CODICE DEV'ESSERE USATO?

Possono essere dichiarati entrambi, naturalmente. Uno verrà identificato come "prevalente", e l'altro come "secondario", proprio in virtù di quale attività sia predominante all'interno della propria organizzazione, e che determinerà, in via generale, l'inquadramento generale aziendale. Basti pensare, molto semplicemente, a quali attrezzature o macchinari servano alla prima fase di realizzazione dello scavo, e quali servano, invece, al mero posizionamento degli impianti. Analogamente, anche la vita amministrativa dell'impresa avrà i suoi differenti risvolti, a seconda che ci si immedesimi più nella prima fase o nella seconda.

I CONSIGLI FINALI

Va premesso che è doveroso, sempre, confrontarsi con il proprio Commercialista perché ogni caso può presentare dinamiche o esigenze diverse. Vi occupate prevalentemente di manutenzione ordinaria e talvolta vi viene richiesto di riparare o rifare l'impianto? il vostro codice è decisamente il 43.22.04. Attenzione però, tutto ciò che eccede la mera manutenzione ordinaria richiede i requisiti professionali previsti dal DM 37/08. Vi occupate, anche saltuariamente, di realizzare pure la vasca della piscina? Dichiarate anche il codice



Il processo di installazione è nettamente distinto e differenziato per questioni di carattere "professionale", dunque differente anche dal punto di vista amministrativo

43.99.09, scegliendo, sempre con l'assistenza del vostro commercialista, quale sia più idoneo identificare come prevalente e quale come secondario. Infine, controllate bene la vostra visura camerale, che è il documento pubblico ufficiale da cui poter ricavare quali codici vi siano stati assegnati, e provvedete ad aggiornare in tal senso, se necessario, la vostra posizione presso gli archivi delle Pubbliche Amministrazioni (Camera di Commercio, Ag. Entrate, INAIL ecc.), È importantissimo, come si diceva sopra, identificarsi e palesarsi per ciò che si è nello specifico. Non commercianti di piscine (che significherebbe solo venderla senza costruirla o installarla), ma costruttori, installatori o manutentori.

Fate attenzione, sempre, anche ad eventuali contratti di lavoro subordinato in essere, perché ogni settore è



43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

Dalla classe 43.22 è esclusa:
- installazione di impianti di
segnalazione d'incendio, cfr. 43.21

legato ad un diverso CCNL, ed oggi, grazie ad AcquaNET, il settore dei "piscinari" gode anche di un personalissimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



All'interno del settore delle COSTRUZIONI si trovano tutte quelle attività, definite SPECIALIZZATE, destinate cioè alla realizzazione di componenti di un edificio o di un immobile, nel quale può essere compreso il caso delle piscine

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

- lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa l'infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio, piegatura dell'acciaio effettuato in cantiere, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali
- lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate
- lavori sotterranei da parte di imprese specializzate
- costruzione di piscine
- posa in opera di articoli di arredo urbano

Dalla classe 43.99 sono escluse:
- noleggio di macchine e attrezzature
per costruzione senza operatore, cfr.
77.32

- noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 77.32



HA 2 - 2020 © DIRITTI RISERVATI